

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ENEA SU ISTITUTI DI PARTICOLARE
INTERESSE**

Il giorno 22 luglio 2015, presso la Sede legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ENEA:

Prof. Federico Testa
Commissario

Avv. Fabio Vecchi
Delegato dal Commissario nella sua qualità di Direttore Generale



e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

FLC-CGIL



FIR-CISL



UIL-RUA



ANPRI



USI - RDB RICERCA



~~USB PI~~

Al termine della riunione, le Parti, presa visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (di seguito CCNL EPR) per il quadriennio normativo 2006-2009, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Integrativo.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ENEA SU ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE

CAPO I *INDENNITA'*

Art. 1 *Trattamento indennità di turno*

1. A partire dal 1/1/2015, le modalità per l'assegnazione dell'indennità di turno, previste dagli artt. 6 e 14, ultimo alinea, del *CCNI ENEA 2006-2009* vengono sostituite da quelle previste dall'art. 47 del CCNL EPR 1994-1997, I biennio economico 1994-1995.
2. Il finanziamento di dette indennità continua ad essere assicurato dal Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e le risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo.
3. La connessa indennità di rimborso chilometrico di cui all'art. 21, comma 5, del DPR 171/91, viene corrisposta previo accertamento di quanto indicato nella circolare MEF n. 36 del 22.10.2010.

Art. 2 *Trattamento di sede estera*

1. Viene disapplicato l'art. 13, comma 1 del *CCNI ENEA 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione*, relativo al periodo massimo di permanenza all'estero, in attesa dell'emanazione di un'apposita norma regolamentare dell'Agenzia.

CAPO II *CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI ALL'ART. 19 DEL CCNL EPR 2002-2005*

Art. 3 *Oggetto e campo di applicazione*

1. Il presente Capo disciplina i criteri e le modalità di attribuzione, al personale non dirigente ENEA, delle risorse che confluiscono nel Fondo di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005.
2. Le prestazioni, di cui al comma 1, devono intendersi riferite ad attività ed erogazione di servizi altamente qualificati e sono svolte dalle strutture dell'ENEA a ciò espressamente autorizzate.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'RC', and other illegible marks.

Art. 4

Criteria generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, I° biennio economico, è destinato a incrementare, nelle loro parti variabili, il Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e le risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo:
 - 1.1. per il 20 per cento, riservato al personale direttamente coinvolto nell'esecuzione del contratto/progetto. La ripartizione tra gli aventi diritto avverrà coerentemente con le percentuali di partecipazione, proposte dal Responsabile di contratto/progetto e utilizzate per la rendicontazione dell'attività;
 - 1.2. per il 15 per cento, riservato al personale:
 - 1.2.1. della struttura presso la quale il contratto è stato eseguito, secondo criteri di ripartizione che tengano conto della prestazione lavorativa, individuati dal Responsabile della struttura medesima e per un ammontare complessivo non superiore al 75 % della presente somma;
 - 1.2.2. amministrativo per le attività generali di supporto, secondo criteri di ripartizione che tengano conto della prestazione lavorativa, individuati dai Responsabili delle strutture interessate. L'ammontare complessivo sarà pari all'importo residuo risultante dall'applicazione del precedente punto 1.2.1.;
 - 1.3. per la percentuale restante a incrementare, nella sua parte variabile, il fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e le risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo. La ripartizione delle predette risorse sarà riparametrata rispetto alla numerosità dei profili dei dipendenti coinvolti nella prestazione di attività e servizi a favore di terzi.
 - 1.4. Dette quote sono comprensive degli oneri previdenziali e dell'IRAP, a carico ENEA.
2. In ogni caso, il personale di cui ai punti 1.1 e 1.2 può essere ricompensato per lo svolgimento delle prestazioni, di cui al presente accordo, fino ad una somma annua totale non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, comprensivo delle fasce stipendiali di anzianità e delle progressioni economiche di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL EPR 1998-2001, I b.e., in godimento al momento della definizione delle somme di cui al presente articolo. Le somme che eccedono tale percentuale rientrano nella disponibilità del Fondo di cui al punto 1.3..

 3

3. La quota costituisce trattamento accessorio alla retribuzione ed è cumulabile con ogni altro elemento retributivo spettante ai sensi della disciplina contrattuale vigente.
4. Nessun compenso potrà essere erogato prima della riscossione del saldo del corrispettivo.
5. Le modalità di avvenuta erogazione, costituiranno oggetto di informazione successiva alle OO. SS., così come previsto dall'art. 31, comma 4, del CCNL 2002-2005 EPR, I b.e., come modificato dall'art. 20, comma 2, CCNL EPR 2006-2009, I b.e.

Art. 5

Verifiche annuali

1. Le Parti si riservano di verificare l'attuazione del presente istituto contrattuale e di proporre eventuali modifiche entro il 31.12.2015.

CAPO III

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNL EPR 2002-2005, II B. E. 2004-2005 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA PER IL PASSAGGIO DI FASCIA ALL'INTERNO DEI TRE LIVELLI DI RICERCATORE E TECNOLOGO

Art. 6

Oggetto e campo di applicazione


1. I criteri per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del CCNL EPR 2002-2005, II biennio economico 2004-2005, si applicano al personale ENEA inquadrato nel profilo professionale di Ricercatore o Tecnologo, compresi i ruoli a esaurimento, nei livelli dall'I al III e in servizio alla data di emanazione dei diversi bandi selettivi.

Art. 7

Risorse per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza nelle fasce stipendiali

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) del CCNL EPR 2002-2005, II b.e., le risorse utilizzabili per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza in fascia stipendiale sono individuate nello 0,20% del monte salari 2003 relativo a ricercatori e tecnologi, pari ad euro 102.791,00= annui.
2. Le risorse per la riduzione dei tempi di permanenza in fascia stipendiale sono riparametrate in ragione del numero e del relativo costo del personale avente titolo, suddiviso per profilo professionale.
3. In prima applicazione è già stata prevista, nel bilancio ENEA 2015, la copertura necessaria per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza in fascia stipendiale relative all'anno 2015. Annualmente sarà assicurata analoga copertura finanziaria per la stessa destinazione.

4



Art. 8

Personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia

1. In attuazione di quanto disposto dall'art, 8, comma 1, secondo periodo del CCNL EPR II biennio economico 2004-2005, annualmente, la quota di personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia è individuata in misura non superiore al 10% della popolazione.
2. La riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale è riconosciuta al personale interessato per una sola volta nel medesimo livello di inquadramento.
3. La riduzione di cui al comma 2 non potrà essere superiore al 50 % del tempo di permanenza previsto per ciascuna fascia e, in prima applicazione, avere una decorrenza anteriore all'1/1/2015. La riduzione sarà considerata in base alla situazione giuridica risultante alla data delle decorrenze annuali previste nei rispettivi bandi selettivi.

Art. 9

Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Potranno partecipare alla selezione i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che, al 1° gennaio dell'anno solare di riferimento del bando, ovvero in prima applicazione al 1° gennaio 2015, abbiano maturato una percentuale non inferiore al 50 % del tempo di permanenza della fascia di appartenenza, vista la tabella E del CCNL EPR 2006-2009, Il biennio economico 2008-2009.

Art. 10


Titoli professionali, lavori valutabili

1. La graduazione, su base cento, del punteggio attribuibile ai partecipanti, è effettuata come di seguito:
 - a) Valorizzazione della professionalità acquisita per l'attività svolta presso ENEA ovvero negli enti di provenienza in caso di mobilità, anche con contratto a tempo determinato, fino al 20%;
 - b) responsabilità e incarichi, con attestazione dell'attività svolta in relazione all'incarico ricoperto, premi e riconoscimenti scientifici, produzione scientifica e brevetti, fino al 40%; gli incarichi soggetti all'indennità, di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 171/1991, non costituiscono titolo utile per la presente procedura selettiva.
 - c) Relazione del candidato, in autocertificazione e soggetta all'accertamento positivo da parte del Dirigente e/o Responsabile di I livello organizzativo, della regolarità dell'attività svolta nell'arco temporale di riferimento, fino al 40%. In prima applicazione la data di decorrenza della fascia stipendiale in godimento è il 31/12/2010.

Art. 11

Commissioni per le procedure selettive

1. Per le procedure di selezione relative alla riduzione dei tempi per il passaggio di fascia stipendiale è costituita una Commissione per il personale appartenente al profilo di Ricercatore ed una per quello appartenente al profilo di Tecnologo.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the number '5', and various initials like 'RC', 'AB', and 'Lus'.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 15
Decorrenza

1. Il presente CCNI entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e dell'art. 40-bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 16
Verifiche

1. In considerazione della prima applicazione dei singoli istituti del presente CCNI, le Parti si riservano di verificarne annualmente l'attuazione e proporre eventuali modifiche.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. From left to right, there is a signature that appears to be 'am f', a signature that appears to be 'Rc', a signature that appears to be 'AB' with a small '7' above it, and a signature that appears to be 'eb' with a 'Zs' below it.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In riferimento al trattamento di sede estera di cui all'art. 2 del CCI ENEA su "Istituti di particolare interesse", sottoscritto il 22.07.2015, le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono che tutti gli incarichi di tale natura, come anche gli incarichi di responsabilità, debbano essere assegnati sulla base di procedure selettive.

Si rammenta, inoltre, nello specifico, che per tale incarichi l'articolato contrattuale sopracitato prevede criteri di rotazione.

FLC-CGIL FIR-CISL UIL-RUA ANPRI CIDA USI-RDB/USB P.I.
